

Working Paper

ADAPT

www.adapt.it

UNIVERSITY PRESS

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

Tirocini extra-curricolari ai tempi di COVID-19

Le (diverse) scelte delle regioni italiane

Giorgio Impellizzieri

ADAPT Junior Research Fellow

Giacomo Nascetti

ADAPT Junior Research Fellow

Working Paper n. 6

ABSTRACT

Nel 2018 in Italia sono stati attivati 349mila tirocini. Centinaia di migliaia di persone, perlopiù giovani o comunque soggetti svantaggiati, accedono o partecipano al mercato del lavoro attraverso un tirocinio.

Le misure restrittive della circolazione dei cittadini disposte a livello nazionale durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, pongono il problema degli spostamenti dei tirocinanti, impossibilitati a recarsi presso le aziende ospitanti. Alla luce delle decine di provvedimenti regionali che si sono succeduti dal mese di marzo a quello di maggio 2020, si vuole ricostruire il panorama dei tirocini in Italia ai tempi dell'epidemia da COVID-19. Emergerà una mappa piuttosto frastagliata, frammentata tra le regioni che hanno sospeso i tirocini e quelle che ammettono lo svolgimento in modalità *smart*; tra le regioni che ammettono l'attivazione di nuovi tirocini e quelli che la escludono. La sospensione dei tirocini, oltre che rischiare di escludere i giovani dal mercato del lavoro in un momento economico particolarmente delicato, comporta anche la perdita di un reddito per i tirocinanti. A tal proposito si darà conto anche degli interventi posti di essere da ciascun legislatore regionale.

I PUNTI CHIAVE DEL PAPER

- Il tirocinio è una misura di politica attiva, finalizzata alla formazione e all'orientamento del tirocinante. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro.
- Dalla natura formativa e non lavorativa dell'istituto deriva l'assenza di una ragione lavorativa che giustifichi gli spostamenti in pendenza delle misure restrittive finalizzate a evitare la diffusione di Covid-19.
- Il tirocinio è regolato dalle Linee Guida siglate il 25 maggio 2017 in Conferenza Permanente Stato – Regioni e dalle normative che ciascuna regione ha adottato a livello territoriale. Ciò significa che ciascuna regione ha disciplinato in modo diverso i tirocini durante la pandemia da Covid-19.
- Quasi tutte le regioni hanno sospeso i tirocini in presenza, altre hanno ammesso lo svolgimento in modalità da remoto, altre hanno sospeso *tout court* tutti i tirocini, altre hanno disposto diversamente a seconda che il tirocinio fosse finanziato da risorse pubbliche o meno.
- Molte regioni escludono l'attivazione di *nuovi* tirocini, anche se in modalità da remoto.

IL MESSAGGIO

Il tirocinio extracurricolare è uno dei canali privilegiati per l'accesso dei giovani italiani (e di altre categorie "deboli") al mercato del lavoro. Le necessarie misure restrittive, finalizzate al contenimento del contagio del virus Covid-19, nel limitare lo svolgimento dei tirocini sia di presenza che, in alcuni casi, anche in modalità a distanza, rischia di precludere la partecipazione al mercato del lavoro a un ampio numero di soggetti. Lo sforzo della mappatura realizzata in questo *Working Paper* ha l'obiettivo di rilevare le differenze regionali, di modo da offrire uno strumento utile per la comparazione di quanto accade di regione in regione.

Indice

1. Introduzione all'istituto del tirocinio extracurricolare.....	4
1.1. Lo scopo formativo e di orientamento.....	4
1.2. Le fonti giuridiche	5
1.3. L'utilizzo dello strumento nel mercato del lavoro italiano.....	5
2. La gestione dei tirocini durante l'emergenza sanitaria	6
2.1. Le misure restrittive disposte a livello nazionale	6
2.2. L'alternativa: la sospensione o la prosecuzione a distanza, a condizione della salvaguardia del valore formativo del tirocinio.	6
2.3. Le scelte delle regioni nel corso della pandemia	7
2.4. Le misure di sostegno economico a favore dei tirocinanti	10
3. Regione per regione	12

1. Introduzione all'istituto del tirocinio extracurricolare

1.1. Lo scopo formativo e di orientamento

Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva, finalizzata all'«arricchimento del bagaglio di conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o re-inserimento lavorativo» (par. 1, Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 25 maggio 2017).

Il tirocinio, come si vedrà, rappresenta in tutto il mondo uno dei principali canali di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Un'esperienza di tirocinio, infatti, permette a giovani laureandi e neolaureati di applicare nel concreto la conoscenza acquisita durante gli studi, colmando eventuali (e probabili) differenziali tra la teoria e la pratica e accrescendo la professionalità ⁽¹⁾. Nel tempo del tirocinio, inoltre, il giovane ha una preziosa occasione per verificare le proprie inclinazioni, confermando o correggendo le proprie scelte professionali ⁽²⁾. Da ultimo, ma non per importanza, il tirocinio è anche l'occasione per il ragazzo di inserirsi all'interno di una rete relazionale – un *network* professionale – che può rivelarsi utile, al di là degli esiti occupazionali nell'azienda ospitante, per trovare un'occasione di lavoro successiva.

Perché la natura formativa del tirocinio si realizzi, la fattispecie è composta da alcuni elementi posti a presidio della qualità dell'esperienza del tirocinante. Innanzitutto, i soggetti coinvolti non sono solamente il tirocinante e l'azienda ospitante: a questi si aggiunge il soggetto promotore, cioè un intermediario qualificato, garante del valore formativo e incaricato di prevenire gli abusi. Possono, ad esempio, essere soggetti promotori le università, le scuole, i servizi per l'impiego o le agenzie formative.

Il rapporto tra soggetto ospitante e tirocinante è regolato dalla c.d. “convenzione di stage”, sottoscritta tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore, che indica i diritti e gli obblighi delle parti. Alla convenzione di *stage* è allegato il Piano Formativo Individuale che definisce contenuto, modalità di svolgimento e obiettivi formativi del tirocinio.

Infine il tirocinante deve essere seguito da due *tutor*, uno designato dal soggetto promotore, l'altro dal soggetto ospitante. Il primo collabora nel momento della stesura del piano formativo e monitora *in itinere* l'esperienza del tirocinante presso il soggetto ospitante; il secondo è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto di lavoro.

Alla luce di quanto appena detto, si comprende meglio la disposizione contenuta dalle «Linee Guida in materia di tirocini» del 2017 che sanciscono che il tirocinio «non si configura come un rapporto di lavoro».

Questa specificazione è nevralgica, poiché da essa derivano plurime conseguenze sia in tempi ordinari, nei quali il tirocinante non ha diritto a una retribuzione ma ad un'indennità di partecipazione, sia nei tempi straordinari dell'epidemia da Covid-19, nei

⁽¹⁾ D. GRANT-SMITH, P. MCDONALD, *Planning to work for free: building the graduate employability of planners through unpaid work*, Journal of Youth Studies, 2017.

⁽²⁾ M. HOY, *Building Pathways to Working with Collections: Can Internships and Student Work Experience Help?*, Australian Academic & Research Libraries, 42:1, 2011, pp. 29-42.

quali, come si vedrà, la natura non lavorativa del tirocinio comporta numerose limitazioni allo svolgimento dei tirocini, oltre che l'assenza di tutele economiche.

1.2. Le fonti giuridiche

I principi della disciplina del tirocinio sono contenuti nella legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero), art. 1, comma 34, recepiti e articolati prima nelle linee guida indicate nell'intesa Stato-Regioni nel 2013 e poi nelle «Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 25 maggio 2017».

Sulla base delle Linee guida redatte in sede di Conferenza Stato-Regioni, ciascuna regione, esercitando la sua competenza legislativa in materia di formazione professionale, costruisce la disciplina del tirocinio relativa al proprio territorio.

Sono le regioni a individuare i soggetti ospitanti, determinare le quote di contingentamento, la durata minima e quella massima, le procedure di attivazione, i requisiti del tutor e l'ammontare minimo dell'indennità di partecipazione.

Sono sempre le regioni ad essere competenti a normare la gestione dei tirocini durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Da ciò, come si vedrà, deriverà un quadro frastagliato e disomogeneo, nel quale ciascuna regione decide autonomamente, ora sospendendo, ora ammettendo la prosecuzione da remoto del tirocinio.

1.3. L'utilizzo dello strumento nel mercato del lavoro italiano

Per una completa comprensione della gestione regionale dei tirocini in pendenza delle misure restrittive disposte durante l'epidemia da Covid-19, pare utile segnalare il ruolo che i tirocini extracurricolari giocano all'interno del mercato del lavoro, anche da un punto di vista quantitativo.

Nel 2018 il numero di tirocini extracurricolari attivati era di 349mila, con un incremento del 54% rispetto al 2014, quando erano 227 mila ⁽³⁾. Tra i fattori che hanno innescato una tale crescita c'è sicuramente l'avvio del programma Garanzia Giovani: i tirocini attivati tramite il programma europeo, infatti, rappresentano il 45% del totale.

Come anticipato, il tirocinio è per i giovani un canale di accesso al mercato del lavoro. Secondo le rilevazioni dell'ISTAT, dal 2014 al 2018 i giovani tra i 15 e i 29 anni che hanno fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro sono stati 3 milioni e 401mila, e di questi il 17,5% lo ha fatto attraverso un tirocinio extracurricolare.

Un'indagine dell'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ⁽⁴⁾, in riferimento al triennio 2014-2017, ha osservato che il tirocinio extracurricolare è usato come strumento di transizione da scuola o università al lavoro nel 19,5%, individuando una non irrilevante quota del 11,7% di tirocini attivati a favore di soggetti deboli, come i disabili o altre categorie svantaggiate.

Per quanto riguarda la ripartizione geografica, invece, si segnala che più della metà dei tirocini è stata attivata nelle regioni del Nord Italia (32,1% nel Nord Ovest, 23,1% nel Nord Est); il 19,4% nel Centro Italia la quota restante tra Sud e Isole. La regione con più

⁽³⁾ ISTAT, *Il mercato del lavoro 2019. Una lettura integrata*, 2020.

⁽⁴⁾ ANPAL, *Rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurricolari*, 2019.

tirocinanti è anche quella più colpita dal Covid-19, con il 20% del totale; seguono Veneto (11,7%), Lazio (10,9%) ed Emilia Romagna (8,3%).

I settori professionali dove i tirocini sono maggiormente diffusi sono quelli delle professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi (29,4%), delle professioni esecutive nel lavoro d'ufficio (23,9%) e delle professioni tecniche (15,0%).

La consapevolezza di quali siano i settori e i soggetti più coinvolti rende possibile comprendere meglio i risvolti pratici che le diverse normative regionali producono nel limitare o nel sospendere lo svolgimento e l'attivazione di nuovi tirocini durante l'emergenza sanitaria.

2. La gestione dei tirocini durante l'emergenza sanitaria

2.1. Le misure restrittive disposte a livello nazionale

Il 9 marzo 2020 ⁽⁵⁾ il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. pubblicato il giorno precedente in cui aveva statuito il divieto degli spostamenti che non fossero giustificati da «comprovate esigenze lavorative» o da «situazioni di necessità ovvero... motivi di salute».

Questi primi provvedimenti escludevano dalla possibilità di spostamento i tirocinanti i quali, come già precisato, non sono titolari di un rapporto lavorativo. Il successivo D.P.C.M. del 22 marzo, recante nuove misure per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale, ha poi disposto la chiusura delle attività produttive non essenziali e strategiche, fugando le eventuali residue ambiguità in ordine all'estensione ai tirocinanti delle misure restrittive sulla circolazione.

L'ulteriore Decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile ha confermato le limitazioni alla circolazione dei cittadini, ammettendo nuove ristrette ragioni giustificative (la visita dei congiunti, l'attività sportiva e l'attività motoria), nulla dichiarando – né direttamente, né indirettamente – in materia di tirocini extracurricolari. Si deve perciò considerare come le misure governative abbiano sancito, per i tirocinanti, il divieto di recarsi fisicamente nella sede in cui si svolgeva il tirocinio stesso, dato che il motivo dello spostamento rimaneva escluso dalla possibilità di autocertificazione, ammettendo astrattamente solo la possibilità di svolgimento a distanza dello stesso.

2.2. L'alternativa: la sospensione o la prosecuzione a distanza, a condizione della salvaguardia del valore formativo del tirocinio.

L'impossibilità per i tirocinanti di spostarsi dalla propria abitazione per recarsi presso l'azienda ospitante ha posto inevitabili problemi nella gestione dei tirocini. Al di là dei provvedimenti adottati dalle singole regioni, di cui si darà conto di seguito, gli scenari

⁽⁵⁾ Con D.P.C.M. recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che disponeva "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

astrattamente realizzabili (sin dai primi giorni delle misure restrittive) erano principalmente due: la sospensione del rapporto di tirocinio o la prosecuzione dello stesso in modalità da remoto.

L'interruzione delle attività in presenza, infatti, non comporta necessariamente la sospensione del tirocinio, rimanendo salva la possibilità di procedere con l'attività a distanza.

Il valore formativo del tirocinio, oltre la natura non lavorativa del rapporto intercorrente tra il tirocinante e l'azienda ospitante, esclude però una semplificazione per la quale ricondurre il tirocinio a distanza al lavoro agile (diffusamente noto come *smart working*). Al di là degli evidenti limiti lessicali e concettuali di un'equivalenza impropria, che applicherebbe una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato»⁽⁶⁾ a una fattispecie che lavoro non è, occorre segnalare le condizioni per cui un tirocinio a distanza, alle volte sagacemente definito *smart training*⁽⁷⁾, possa realizzare i suoi scopi formativi.

Nell'ammettere la prosecuzione dei tirocini a distanza, tutte le regioni hanno specificato i requisiti che l'azienda ospitante avrebbe dovuto rispettare. La prosecuzione o attivazione del tirocinio è consentita laddove l'attività formativa individuale risulti essere effettivamente realizzabile da remoto e in coerenza con i contenuti del progetto formativo e delle attività oggetto del tirocinio. Al di là delle metodologie formative scelte, replicanti il più possibile la formazione *on the job* oppure in parte divergenti⁽⁸⁾, è altresì necessario che vi sia un tracciamento delle attività e della presenza del tirocinante.

La modalità *smart*, dunque, è attivabile solo qualora concretamente realizzabile. La Regione Friuli Venezia Giulia⁽⁹⁾, a tal proposito, ha segnatamente disposto che il principio sopraindicato del "solo qualora realizzabile" deve essere preso «in particolare considerazione, laddove la linea guida che deve ispirare il soggetto promotore è il pieno mantenimento degli obiettivi propri dello specifico tirocinio, della organizzazione didattica e della durata prevista da computare in ore».

A ulteriore dimostrazione del pregnante significato formativo dell'esperienza di tirocinio, si segnala, infine, la "terza via" dell'interruzione del tirocinio. Ai sensi del par. 2 delle *Linee Guida* del 2017, infatti, il tirocinio può essere interrotto «dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto».

2.3. Le scelte delle regioni nel corso della pandemia

Nei giorni del deflagrare dell'epidemia e dell'adozione delle misure governative di gestione dell'emergenza, le Regioni, in sede di IX Commissione della Conferenza delle Regioni nella seduta dell'11 marzo 2020, hanno concordato di agire in modo uniforme

⁽⁶⁾ Art. 18, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81.

⁽⁷⁾ La prima a introdurre questa nuova definizione è la Regione Abruzzo all'art. 2, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 30 aprile 2020 «Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo»

⁽⁸⁾ Alcune regioni hanno segnalato ad esempio la possibilità di proseguire a distanza i tirocini attraverso il ricorso al *Project Work*. Si veda a titolo esemplificativo la comunicazione «Tirocini extracurricolari: modalità "agile" per emergenze covid-19», sul portale web della Regione Friuli Venezia Giulia del 24 aprile 2020.

⁽⁹⁾ Decreto n. 3097/LAVFORU del 2 aprile 2020.

prevedendo la sospensione dei tirocini extracurricolari. Si è tuttavia riscontrato come questo sia avvenuto con criteri e tempistiche non uniformi.

Per quanto attiene alle misure adottate per la gestione dei tirocini nella fase emergenziale, si possono però individuare alcune linee direttrici che consentono di imbastire una classificazione delineando, per quanto possibile, un discorso comune. Infatti, a fronte dell'evidente eterogeneità delle disposizioni sia dal punto di vista contenutistico sia di quello relativo alla fonte prescelta, possono sussistere alcuni criteri di classificazione che, se considerati trasversalmente, contribuiscono a comporre una panoramica complessiva dei comportamenti adottati.

Premettendo che i Governi territoriali hanno disposto, a fronte di alcune eccezioni che si individueranno, la proroga delle sospensioni almeno fino a metà maggio o fino al termine dell'emergenza, ci si può chiedere dove i tirocini siano stati *ab initio* sospesi e dove, invece, si sia ammessa qualche forma di prosecuzione dell'esperienza formativa. Senza considerare, per il momento, le amministrazioni che hanno già ammesso la piena ripresa, si evidenzia come Calabria, Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento avessero inizialmente sospeso tutti i tirocini, senza delineare possibilità o forme di prosecuzione a distanza degli stessi. Da precisare, tuttavia, come la Campania, con comunicazione del 4 maggio, abbia provveduto ad ammettere l'eventualità dell'attivazione e della prosecuzione a distanza. L'Università di Trento ha invece previsto, lo stesso giorno in cui la stessa provincia disponeva la sospensione *tout court*, la possibilità di proseguire o attivare tirocini curricolari ed extracurricolari a distanza, prevedendo esplicitamente la modalità *smart*.

Le regioni che invece hanno contemplato, più o meno contestualmente alle misure sospensive, la possibilità di svolgere i tirocini a distanza, considerando espressamente lo *smart training* sono: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano.

Sui provvedimenti di queste ultime regioni possono poi installarsi ulteriori considerazioni, invero dirimenti per quel che interessa in questa sede. Si rileva così come si siano operate delle differenziazioni relative alla provenienza del finanziamento che sostiene il tirocinio. Così Abruzzo e Veneto hanno ammesso la possibilità della prosecuzione in modalità *smart* solo ove si fosse in presenza di tirocini totalmente finanziati con risorse del soggetto ospitante, senza attivazione di programmi che prevedano il ricorso a fondi pubblici. La Sardegna ha invece individuato l'ipotesi inversa, consentendo la prosecuzione solo a quelli finanziati, almeno in parte, con risorse pubbliche.

Vanno inserite in un discorso a parte Sicilia e Basilicata. La prima infatti, pur disponendo la sospensione obbligatoria, ha lasciato facoltà di scelta sulla sospensione per i tirocini extracurricolari autofinanziati, senza far menzione della modalità *smart*. La Basilicata ha invece lasciato piena libertà sia in ordine alla sospensione che alle modalità della prosecuzione, indicando anche lo *smart training*.

Mappa n. 1 – Le scelte delle regioni tra sospensione e svolgimento a distanza



In rosso le regioni nelle quali i tirocini sono sospesi *tout court*; in giallo le regioni in cui è ammesso lo svolgimento a distanza dei tirocini; in arancione le regioni nelle quali lo svolgimento a distanza è ammesso a seconda della fonte di finanziamento dei tirocini; in grigio le regioni e province sulla cui situazione si rinvia al testo.

Un'ulteriore considerazione si può poi sviluppare, in riferimento alle regioni che hanno previsto la prosecuzione in modalità *smart*, circa l'attivazione di nuovi tirocini. Prevedono espressamente la facoltà di attivazione, purché in modalità *smart*: Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Umbria, Molise, Toscana, Campania. La nuova attivazione per i soli autofinanziati è prevista invece in Abruzzo, mentre la Sardegna la rende possibile, *ut supra*, solo per i finanziati. Lombardia, Veneto e Marche negano esplicitamente la possibilità di attivazione di nuovi percorsi di tirocinio. Si segnala, infine, la ripresa del regime ordinario e dello *status quo ante* emergenza in Valle d'Aosta e in provincia di Bolzano.

Mappa n. 2 – Le regioni in cui è possibile attivare nuovi tirocini



In verde le regioni in cui è possibile l'attivazione di nuovi tirocini in modalità *smart* (in Valle D'Aosta e Bolzano i nuovi tirocini possono svolgersi anche in presenza); in rosso le regioni in cui non è ammessa l'attivazione di nuovi tirocini; in grigio Sicilia e Basilicata che non si sono espresse in materia e la Provincia Autonoma di Trento dove l'Università ammette l'attivazione di nuovi tirocini.

2.4. Le misure di sostegno economico a favore dei tirocinanti

Il tirocinante, alla luce della natura formativa e non lavorativa del rapporto con l'azienda ospitante, a fronte di una eventuale sospensione o interruzione del tirocinio, non ha diritto alla corresponsione di alcuna indennità, così come è stata esplicitato nella maggior parte dei provvedimenti regionali, né all'accesso alla cassa integrazione o ad altre forme di tutela al reddito.

A tal proposito si segnalano gli sparuti interventi posti in essere a livello regionale, volti al sostegno economico a favore dei tirocinanti. L'Emilia Romagna ha approvato una delibera ⁽¹⁰⁾ con cui ha disposto lo stanziamento di quasi 10 milioni di euro (alcuni dei quali a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo) per una platea complessiva di 15mila potenziali beneficiari, cui ha fatto seguito un bando con scadenza 14 maggio 2020. Ad attivarsi, sia per la richiesta che per la relativa comunicazione al tirocinante, devono essere i soggetti promotori (già accreditati o che abbiano contestualmente

⁽¹⁰⁾ Si tratta della D.G.R. n. 369 del 20 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 125 del 24 aprile 2020.

inviato la documentazione per ottenere l'accreditamento). Si è evitato in questo senso di onerare il singolo tirocinante percettore di qualsiasi adempimento burocratico.

Sono due le voci del finanziamento, destinate a soggetti diversi. Una, definita «misura di sostegno economico alla continuità», riguarda la corresponsione dell'indennità al singolo tirocinante, che ammonta a 450 Euro e al doppio di questa cifra per i tirocinanti disabili. La seconda è invece destinata agli stessi enti promotori analiticamente individuati, insieme alla quota di fondo spettante, in un allegato dell'atto. Questa, definita «misura per la continuità del percorso individuale» ammonta a 100 Euro per tirocinante gestito e, stando alla delibera, «ricomprende le azioni di tutoraggio, messa in disponibilità delle opportunità formative fruibili in modo autonomo dalle persone e gestione delle procedure per la corresponsione del sostegno economico a favore del tirocinante».

Anche la Regione Lazio, contestualmente ad un progetto denominato *Nessuno escluso* (che si rifà al precedente *Piano Generazioni*) con cui ha previsto lo stanziamento complessivo di 40 milioni per alcune categorie deboli, è intervenuta con un Bonus forfettario ⁽¹¹⁾ a favore dei tirocinanti la cui attività sia stata sospesa o interrotta a causa del Covid. Questo ammonta a 600 Euro e, dato il totale di 5 milioni e 400mila Euro stanziati, potrà raggiungere una platea di 9mila tirocinanti. Il relativo bando è stato pubblicato il 4 maggio e non ha termine finale, restando attivo fino all'esaurimento dei fondi dedicati.

Nelle premesse del piano, che si dice caratterizzato da «temporaneità e urgenza» e più volte definito aiuto «ponte», viene richiamata la necessità di intervenire a sostegno di tutte quelle fasce rimaste escluse dai provvedimenti del Governo e più specificamente (sebbene i tirocinanti non siano giuridicamente lavoratori) «su lavoratori già interessati da fenomeni di instabilità e incertezza occupazionale». Non si trascura poi di considerare come il tirocinio, oltre a costituire un'occasione importante per l'acquisizione di competenze spendibili per l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro, costituisca «di fatto anche una forma di reddito, grazie all'indennità di partecipazione obbligatoriamente prevista dalla Regolamentazione Regionale», essendo proprio alle esigenze create da questa temporanea assenza di reddito che il piano intende fornire risposta.

Il tentativo è poi andato nella direzione di un rafforzamento dei processi di informatizzazione delle procedure di accesso, favorendo «la semplicità e la rapidità di erogazione dei contributi e di comunicazione, come strumento chiave per favorire le pari opportunità di accesso».

Anche la Calabria è intervenuta con misure a sostegno dei tirocinanti, pur con qualche notevole differenza. La misura ⁽¹²⁾, rivolta a soggetti con «elevato disagio sociale», prevede un'indennità di 500 Euro inserita in uno stanziamento complessivo di quasi 3 milioni e 500mila Euro (per circa 6600 potenziali interessati) a valere sui fondi del Piano azione e coesione della Calabria 2014-2020 e risorse provenienti dalla riprogrammazione interna al PAC 2007-2013, dunque senza oneri a carico del bilancio annuale e pluriennale regionale.

Gli interessati tuttavia, e qui insiste un forte elemento di differenziazione, non rappresentano la globalità indistinta dei tirocinanti calabresi, ma solo i «soggetti già destinatari delle politiche attive regionali realizzate in forza delle intese raggiunte con Uffici Giudiziari regionali, Segretariato Regionale MIBACT, Ufficio Scolastico

⁽¹¹⁾ Previsto dalla Determinazione n. G05062 del 29/04/2020.

⁽¹²⁾ formalizzata nel Decreto dirigenziale n. 4434 del 18 aprile 2020.

Regionale MIUR che abbiano concluso positivamente la fase di training on the job o tirocinio formativo (o che abbiano completato la prima annualità, con riferimento agli uffici giudiziari) e ai soggetti di cui ai tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex percettori di mobilità in deroga». La platea è dunque costituita da coloro che hanno preso parte a misure di politica attiva della Regione, rivolte a particolari gruppi di lavoratori disagiati.

L'intervento è poi finalizzato al sostegno di categorie che, grazie alle professionalità acquisite, rappresentano a tutti gli effetti una valida forza lavoro nel contesto degli enti indicati, svolgendo mansioni necessarie al loro funzionamento.

Anche la Provincia Autonoma di Bolzano ha già provveduto a pubblicare un bando ⁽¹³⁾ per l'erogazione di 400 Euro, per il solo mese di marzo, destinati alle persone coinvolte nei «tirocini di inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro».

La Valle d'Aosta ha invece già approvato con legge regionale ⁽¹⁴⁾ l'erogazione un indennizzo di 400 Euro per i mesi di marzo e aprile, il cui avviso pubblico è tuttavia ancora da bandire.

Infine la Toscana che il 28 aprile, pur non avendo ancora formalizzato alcunché, ha annunciato sul sito della Giunta lo stanziamento di 5 milioni, a valere sul Fondo Sociale Europeo, per i tirocinanti sospesi, menzionando anche i praticanti negli studi professionali.

3. Regione per regione

VALLE D'AOSTA	
Cosa dispone?	La possibilità di svolgimento dei tirocini in presenza
È stato/è previsto lo Smart training?	No, non era stato previsto prima della fine della sospensione dei tirocini
È possibile attivare nuovi tirocini?	Sì
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	Un indennizzo di 400 €, in base alla l.r. n. 5 del 21 aprile 2020
Quanto durano le misure?	La sospensione dei tirocini è terminata il 4 maggio
Fonte	Comunicazione del 3 maggio 2020

PIEMONTE	
Cosa dispone?	La sospensione obbligatoria dei tirocini a meno che non sia possibile svolgerli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Sì

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3.

⁽¹⁴⁾ In base alla l.r. n. 5 del 21 aprile 2020.

È possibile attivare nuovi tirocini?	No, solo la riattivazione in smart di quelli già attivati e precedentemente sospesi
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino all'adozione di nuovo provvedimento che ammetta la ripresa
Fonte	Determina n. 127 del 29 aprile 2020

LOMBARDIA	
Cosa dispone?	La sospensione obbligatoria di tutti i tirocini a meno che sia possibile proseguirli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	No
Sono previste differenziazioni relative alla fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino alla fine dell'emergenza
Fonte	Avviso del 4 maggio sul portale della Regione

LIGURIA	
Cosa dispone?	La sospensione obbligatoria dei tirocini a meno che non sia possibile svolgerli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	Si, in modalità Smart
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino alla cessazione della restrizione alla libertà di circolazione delle persone fisiche come disposta dagli attuali DPCM ed eventualmente da successivi
Fonte	Informativa del 23 aprile 2020

EMILIA-ROMAGNA	
Cosa dispone?	La sospensione obbligatoria di tutti i tirocini a meno che sia possibile proseguirli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È prevista l'attivazione di nuovi tirocini?	Si, in modalità smart

Sono previste differenziazioni relative alla fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	Un'indennità di 450 €, 900 € per i disabili, in base alla D.G.R. n. 369 del 20 aprile 2020
Quanto durano le misure?	Fino al prorogarsi delle misure restrittive del Governo
Fonte	Determina Direttoriale n. 629 del 3 aprile 2020

VENETO	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini a meno che, ma solo per quelli autofinanziati, sia possibile svolgerli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	No, e nemmeno è possibile riprendere quelli sospesi a inizio emergenza
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	Si, la possibilità di prosecuzione in modalità Smart è prevista per soli tirocini finanziati dal soggetto ospitante senza risorse pubbliche
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino al 17 maggio
Fonte	Nota Regione del 28 aprile 2020

FRIULI VENEZIA-GIULIA	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini a meno che sia possibile proseguirli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	Si, in modalità smart
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino a successivo atto da adottarsi alla fine dell'emergenza
Fonte	Decreto n° 3097/LAVFORU del 2 aprile 2020

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini fino al termine dell'emergenza sanitaria
È stato/è previsto lo Smart training?	No
È possibile attivare nuovi tirocini?	No

Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino a fine emergenza
Fonte	Comunicazione Agenzia del Lavoro provinciale del 23 marzo 2020
*L'Università di Trento ha previsto, con propria Comunicazione del 23 marzo, la possibilità di proseguire o attivare tirocini curriculari ed extracurriculari a distanza, prevedendo esplicitamente la modalità Smart	

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Cosa dispone?	La possibilità di svolgimento dei tirocini in presenza
È stato/è previsto lo Smart training?	era previsto prima della fine della sospensione
È possibile attivare nuovi tirocini?	Non si esprimeva
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	Non si esprimeva
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	Un'indennità mensile di 400 €, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della l. provinciale 16 aprile 2020, n. 3
Quanto durano le misure?	La sospensione è terminata il 23 aprile
Fonte	Comunicazione sul sito istituzionale della Provincia

TOSCANA	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini a meno che sia possibile proseguirli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	Si, purché in modalità smart
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	Il 28 aprile la Regione ha dato notizia dell'approvazione di una delibera di giunta che stanziava 5 milioni di euro di fondi complessivi
Quanto durano le misure?	per la durata della sospensione disposta dagli atti del Governo
Fonte	Deliberazione di Giunta n. 523 del 21 aprile 2020

UMBRIA	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini a meno che sia possibile proseguirli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	Si

Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino al 17 maggio
Fonte	Determinazione direttoriale n. 469 del 30 aprile 2020

MARCHE	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini a meno che sia possibile proseguirli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	No
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Sono automaticamente prorogate fino al perdurare della sospensione del Governo delle attività formative
Fonte	Nota del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione n. 1957538 del 29 aprile 2020

ABRUZZO	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini a meno che, ma solo per quelli autofinanziati, non sia possibile svolgerli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	Si, se finanziati dal solo soggetto ospitante ed in modalità smart
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	Si, la possibilità di prosecuzione o attivazione in modalità Smart è prevista per soli tirocini finanziati dal soggetto ospitante senza risorse pubbliche
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino al 17 maggio
Fonte	Ord. del Presidente di Giunta n. 51 del 30 aprile 2020

LAZIO	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini a meno che sia possibile svolgerli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si

È possibile attivare nuovi tirocini?	Si
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	Un Bonus di 600€, in base alla Determinazione n. G05062 del 29/04/2020
Quanto durano le misure?	Fino al 17 maggio
Fonte	Circolare n. 392106 del 30 aprile 2020

CAMPANIA

Cosa dispone?	La sospensione di tutti i tirocini, a meno che sia possibile proseguirli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Non espressamente
È possibile attivare nuovi tirocini?	Si, se è praticabile la modalità a distanza
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino al 17 maggio
Fonte	Comunicazione del 4 maggio 2020 sul sito istituzionale della Regione

MOLISE

Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini, a meno che sia possibile svolgerli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	Si, purché in modalità smart
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	fino al 17 maggio
Fonte	Determinazione del Direttore del Dipartimento Valorizzazione del capitale umano n. 39 del 30 aprile 2020

BASILICATA

Cosa dispone?	La possibilità di sospensione senza obblighi
È stato/è previsto lo Smart training?	Si
È possibile attivare nuovi tirocini?	Si, non essendo sospesi di diritto
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No

Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Non è precisato, si tratta comunque di una mera indicazione, non essendo sospesi i tirocini
Fonte	Avviso della Regione del 19 marzo 2020

PUGLIA	
Cosa dispone?	La sospensione di tutti i tirocini extracurricolari
È stato/è previsto lo Smart training?	No
È possibile attivare nuovi tirocini?	No
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino al perdurare degli effetti giuridici delle misure governative per il contrasto alla diffusione del Covid-19
Fonte	D.GR. n. 282 del 13 marzo 2020

CALABRIA	
Cosa dispone?	La sospensione di tutti i tirocini
È stato/è previsto lo Smart training?	No
È possibile attivare nuovi tirocini?	No
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	No
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	Un'indennità di 500 €. Ne è stata data notizia con avviso pubblico le cui adesioni scadevano il 29 aprile 2020, in base al Decreto dirigenziale n. 4434 del 18 aprile 2020
Quanto durano le misure?	Fino al 4 maggio
Fonte	Nota regionale prot. 133733 del 14 aprile 2020

SARDEGNA	
Cosa dispone?	La sospensione dei tirocini a meno che, per quelli finanziati con fondi regionali, sia possibile svolgerli a distanza
È stato/è previsto lo Smart training?	Sì, ma solo per i tirocini finanziati almeno in parte dalla Regione

È possibile attivare nuovi tirocini?	Si, purché finanziati almeno in parte dalla regione
Sono previste differenziazioni riguardo la fonte di finanziamento?	Si, sono ammessi l'avvio e la prosecuzione dei soli tirocini finanziati
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Fino a nuove disposizioni del Governo o della Regione
Fonte	Comunicazione Aspal del 1 aprile 2020; D.D.G. n. 806 del 26 marzo 2020; Nota Anpal del 23 aprile 2020

SICILIA	
Cosa dispone?	La sospensione obbligatoria dei tirocini extracurricolari e delle professioni ordinistiche
È stato/è previsto lo Smart training?	No
È possibile attivare nuovi tirocini?	No
Sono previste differenziazioni relative alla fonte di finanziamento?	Si, il soggetto ospitante che finanzia in toto il tirocinio può scegliere se proseguirlo
Esiste una forma di sostegno economico per i tirocinanti sospesi?	No
Quanto durano le misure?	Sono prorogate in maniera automatica in base ai provvedimenti governativi sull'emergenza
Fonte	Comunicato Regione prot. n. 16947 del 3 aprile 2020